ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
15 marzo 2000 *

Nella causa T-337/94 (92),

Enso-Gutzeit Oy, con sede in Helsinki (Finlandia), con gli avv.ti I. Van Bael e J.-F. Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Lorang, 3, rue de la Chapelle,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la resistente è tenuta a rimborsare alla richiedente in seguito alla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-337/94, Enso-Gutzeit/Commissione (Racc. pag. II-1571),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Potocki, A.W.H. Meij, M. Vilaras e N. Forwood, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994, la richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino; GU L 243, pag. 1). Con tale decisione la Commissione ha riconosciuto 19 produttori, tra cui la richiedente, fornitori di cartoncino nella Comunità europea, responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE

(divenuto art. 81, n 1, CE), avendo partecipato, per un periodo di tempo variabile a seconda delle imprese, ma non successivo all'aprile 1991, ad un accordo e a una pratica concordata risalente alla metà del 1986, grazie alle quali i fornitori in questione avevano, in particolare, programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità, raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori, salve alcune modifiche occasionali, e adottato, sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990, misure concordate per controllare l'approvvigionamento del mercato comunitario, al fine di garantire l'applicazione degli aumenti di prezzo concordati. In forza dell'art. 3 del dispositivo della decisione 94/601, alla richiedente è stata irrogata un'ammenda pari a 3 250 000 ECU.

2 Con sentenza 14 maggio 1998, causa T-337/94, Enso-Gutzeit/Commissione (Racc. pag. II-1571), il Tribunale ha annullato la decisione 94/601 in quanto riguarda la richiedente e ha condannato la Commissione alle spese.

3 Con lettera 1° febbraio 1999 la richiedente ha chiesto alla Commissione il rimborso di un importo totale di BEF 7 728 960 a titolo di spese ripetibili. Nella sua risposta in data 21 giugno 1999, la Commissione ha proposto il versamento della somma di BEF 2 milioni.

4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 1999, la richiedente ha presentato una domanda di liquidazione delle spese, con la quale chiede al Tribunale di fissare le spese ripetibili nella somma di BEF 7 728 960. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito a questa domanda in data 11 novembre 1999, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale.

Argomenti delle parti

5 La richiedente ritiene che l'importo reclamato sia giustificato tenuto conto, in primo luogo, dell'oggetto e della natura della controversia. Essa ricorda di aver contestato la decisione 94/601 facendo valere, in particolare, che il cartoncino del tipo «SBS», da essa prodotto, avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito di applicazione della decisione di cui trattasi e che la sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato non era provata. L'approfondimento di questi argomenti avrebbe richiesto un esame lungo e minuzioso degli elementi di prova. Nonostante un primo esame degli elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la preparazione del ricorso di annullamento, avvenuta 18 mesi dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, avrebbe richiesto una nuova analisi nell'ambito di un approccio più globale del sistema di prove adottato dalla Commissione.

6 In secondo luogo, la controversia avrebbe sollevato l'importante questione del livello di prove necessarie richiesto affinché la Commissione potesse legittimamente considerare un'impresa responsabile di un'intesa in materia di prezzi, questione ampiamente dibattuta nella dottrina.

7 In terzo luogo, la controversia avrebbe prospettato particolari difficoltà per via della complessità dei fatti, dovuta alla necessità di confutare gli elementi di prova acquisiti dalla Commissione a carico della richiedente e di dimostrare l'esistenza di un distinto mercato di prodotti per il cartoncino SBS. Per giunta, le misure di organizzazione della fase orale del procedimento, che si è svolta tra tutte le parti ricorrenti, e per le finalità della quale le cause sono state riunite, nonché la lunga durata delle udienze avrebbero contribuito alla complessità della causa.

8 In quarto luogo, tale complessità e la durata del procedimento avrebbero reso necessario il ricorso ad una pluralità di avvocati per predisporre le memorie, rispondere ai quesiti del Tribunale e organizzare le riunioni con i rappresentanti della richiedente. La situazione peculiare della richiedente avrebbe altresì impedito ai suoi avvocati di basarsi sugli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle altre cause, benché fossero obbligati ad avere di questi ultimi una buona conoscenza.

9 In ultimo luogo, la richiedente sottolinea la rilevanza degli interessi economici che costituiva per essa la soluzione della controversia, tenuto conto dell'ammontare dell'ammenda irrogata e del pregiudizio arrecato alla sua reputazione e alla sua posizione sul mercato.

10 A sostegno della propria domanda, la richiedente produce una tabella consuntiva delle spese e degli onorari fatturati dai suoi avvocati. Da essa risulta che l'importo richiesto si compone, da un lato, di spese (tre viaggi di due avvocati a Lussemburgo, due viaggi di due avvocati a Helsinki e un viaggio di due avvocati presso l'ufficio vendite della richiedente a Londra) per un importo di BEF 243 835 e, dall'altro, di onorari per un importo di BEF 7 485 125, pari a 1 348 ore di lavoro.

11 La Commissione, pur riconoscendo la pertinenza dei criteri seguiti dalla richiedente per determinare le spese ripetibili, contesta tuttavia la valutazione che ne viene fatta e sostiene che l'importo richiesto è eccessivo.

12 Essa fa sostanzialmente valere, in primo luogo, che l'oggetto principale della controversia era relativamente semplice e riguardava il valore probatorio delle prove da essa addotte per dimostrare il legame tra la Enso-Gutzeit e le attività dell'intesa, in secondo luogo, che la parte di lavoro svolto per dimostrare l'argomento, non pertinente, dell'appartenenza del cartoncino SBS a un distinto mercato di prodotti non va presa in considerazione nel computo delle spese ripetibili, in terzo luogo, che nel caso di specie non è stata prospettata alcuna questione di diritto comunitario nuova, importante o difficile e, in quarto luogo, che il tempo impiegato era eccessivo. Con riferimento a quest'ultimo argomento, la Commissione sottolinea come abbiano partecipato alla preparazione del ricorso tredici avvocati e un assistente per oltre 600 ore, ancorché la maggior parte degli argomenti addotti fossero identici a quelli che erano già stati formulati nel corso del procedimento amministrativo. Infine, alcune delle ore fatturate non presenterebbero alcuna giustificazione.

Giudizio del Tribunale

13 Ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell'agente, consulente o avvocato».

14 Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini [ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C-89/85 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e ordinanza del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 (92), Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-2739, punto 26].

15 Secondo una giurisprudenza costante, poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. A tal fine, non si devono prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti [ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3, e ordinanza del Tribunale 4 dicembre 1998, cause T-448/93 (92), British Cement Association e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12].

16 Infine, la possibilità per il giudice comunitario di valutare il valore del lavoro effettuato da un avocato dipende dalla precisione delle informazioni fornite [ordinanze del Tribunale 12 maggio 1997, causa T-561/93 (92), Tiercé Ladbroke/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e 25 giugno 1998, cause riunite T-177/94 (92), T-377/94 (92) e T-99/95 (92), Altmann e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-299 e II-883, punto 20].

17 Nella fattispecie, si deve rilevare, per quanto riguarda le difficoltà della causa e l'importanza della controversia sotto il profilo del diritto comunitario, come la richiedente, pur non contestando l'esistenza di un'intesa, abbia sostenuto nelle sue memorie dinanzi al Tribunale che la sua partecipazione a una qualsiasi intesa non era dimostrata ed abbia quindi confutato gli elementi di prova, diretta e indiretta, assunti per dimostrare la sua partecipazione alle collusioni menzionate nel dispositivo della decisione 94/601. La valutazione effettuata dalla richiedente rendeva necessario un esame complessivo di questa decisione e dei numerosi documenti del fascicolo sui quali la Commissione si era basata per dimostrare la violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Senza disconoscere la necessità di un esame approfondito dei documenti del fascicolo, al quale gli avvocati della richiedente hanno dovuto procedere per suffragare le loro conclusioni, occorre nondimeno prendere atto che la controversia non sollevava questioni di diritto di particolare difficoltà.

18 Inoltre, sebbene il fatto di non poter seguire determinati motivi della richiedente non escluda la ripetizione delle spese connesse al lavoro necessario per la loro elaborazione, le spese cagionate da un lavoro di ricerca e di elaborazione non necessario ai fini del procedimento contenzioso non possono invece dar luogo a ripetizione. Nella fattispecie, il problema dell'esistenza di un mercato di prodotti distinto per il cartoncino SBS è stato ampiamente svolto dalla richiedente nell'ambito delle sue conclusioni dirette all'annullamento. Sotto tale profilo, va sottolineato come nel caso di specie l'analisi del mercato dei prodotti rilevanti non fosse indispensabile ai fini della valutazione dell'esistenza della violazione dell'art. 81, n. 1, CE, dal momento che i comportamenti addebitati avevano l'obiettivo di restringere la concorrenza in modo rilevante all'interno del mercato comune e riguardavano i prodotti menzionati dalla decisione 94/601. Ciononostante, il lavoro dedicato dagli avvocati della richiedente all'analisi dei mercati di prodotti non era privo di ogni pertinenza in quanto le ha consentito di integrare i suoi argomenti svolti a sostegno del motivo relativo all'insussistenza di prove della sua partecipazione ad una qualsiasi intesa, esponendo i motivi per i quali essa non aveva alcun interesse a prendervi parte. Le spese originate da questo lavoro possono quindi considerarsi spese ripetibili, con riserva della valutazione relativa al numero totale di ore richiesto da questo lavoro.

19 Gli avvocati della Enso-Gutzeit disponevano di un'ampia conoscenza della controversia. Essi erano infatti consulenti della richiedente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e hanno quindi potuto non soltanto contestare la fondatezza delle affermazioni contenute nella

comunicazione degli addebiti, ma anche valutare la natura probatoria degli elementi addotti per dimostrare la partecipazione della richiedente all'intesa globale. Queste circostanze hanno potuto agevolare la difesa degli interessi della Enso-Gutzeit e ridurre il tempo che i suoi avvocati hanno dovuto dedicare alla parte contenziosa della controversia. Sotto questo aspetto, un numero complessivo di ore pari ad oltre 900 per elaborare l'atto introduttivo del ricorso e la memoria di replica risulta, nel caso di specie, eccessivo.

20 Peraltro, sebbene, in linea di principio, solo il compenso di un avvocato possa considerarsi rientrare nella nozione di «spese indispensabili», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura (ordinanza del Tribunale 9 giugno 1993, causa T-78/89 DEP, PPG Industries Glass/Commissione, Racc. pag. II-573, punto 39), occorre tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite [ordinanza del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T-290/94 (92), Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-4105, punto 20].

21 Quanto alle spese connesse all'intervento di un nuovo avvocato nel corso del procedimento contenzioso, come risulta dai documenti giustificativi presentati dalla richiedente, esse possono essere poste a carico della parte condannata alle spese solo nei limiti in cui corrispondono al tempo che questo nuovo avvocato ha dedicato alla pratica, senza tuttavia poter ricomprendere il tempo necessariamente richiesto per la presa di conoscenza della medesima.

22 Occorre altresì rilevare, come ha fatto valere la Commissione, che, poiché un certo numero di ore di lavoro fatturate non sono dimostrate, le relative spese non possono formare oggetto di ripetizione.

23 Infine, la Commissione non contesta che gli interessi economici che la lite ha rappresentato per la richiedente, in particolare alla luce dell'importo dell'ammenda irrogata (v. supra, punto 1), siano stati considerevoli.

24 Alla luce di quanto sopra, in base a una corretta valutazione delle spese ripetibili, l'importo complessivo di queste ultime è fissato in BEF 4 500 000.

25 Poiché tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino a questo momento, non vi è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese [ordinanza del Tribunale 22 marzo 1999, causa T-97/95 (92), Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-743, punto 20].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

così provvede:

L'importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare alla richiedente è fissato in BEF 4 500 000.

Lussemburgo, 15 marzo 2000

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — B. Vesterdorf